

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 76/2002****del 25 giugno 2002****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo dieci atti riguardanti la salute animale, gli scambi e l'immissione sul mercato di animali vivi.
- (3) La decisione 2001/183/CE ⁽²⁾ abroga la decisione 92/532/CEE ⁽³⁾ della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2001/100/CE ⁽⁴⁾, 2001/139/CE ⁽⁵⁾, 2001/159/CE ⁽⁶⁾, 2001/183/CE, 2001/185/CE ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾, 2001/188/CE ⁽⁹⁾, 2001/294/CE ⁽¹⁰⁾, 2001/311/CE ⁽¹¹⁾ e 2001/485/CE ⁽¹²⁾ nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.

⁽³⁾ GU L 337 del 21.11.1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 36 del 7.2.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 50 del 21.2.2001, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 78.

⁽⁸⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 81.

⁽⁹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 83.

⁽¹⁰⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 62.

⁽¹²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 64.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato in appresso.

- 1) Il testo del punto 6 (decisione 92/532/CEE della Commissione) è soppresso.
- 2) Al punto 17 (decisione 93/74/CEE della Commissione) viene aggiunto il trattino seguente:
 - «— **32001 D 0139**: Decisione 2001/139/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001 (GU L 50 del 21.2.2001, pag. 20).»
- 3) Al punto 29 (decisione 95/124/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32001 D 0188**: Decisione 2001/188/CE della Commissione, del 28 febbraio 2001 (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 83),
 - **32001 D 0311**: Decisione 2001/311/CE della Commissione, del 4 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 62).»
- 4) Al punto 30 (decisione 95/125/CE della Commissione) viene aggiunto il trattino seguente:
 - «— **32001 D 0100**: Decisione 2001/100/CE della Commissione, del 22 gennaio 2001 (GU L 36 del 7.2.2001, pag. 9).»
- 5) Al punto 39 (decisione 95/473/CE della Commissione) viene aggiunto il trattino seguente:
 - «— **32001 D 0159**: Decisione 2001/159/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 54).»
- 6) Al punto 44 (decisione 96/233/CE della Commissione) viene aggiunto il trattino seguente:
 - «— **32001 D 0185**: Decisione 2001/185/CE della Commissione, del 27 febbraio 2001 (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 78).»
- 7) Al punto 48 (decisione 98/357/CE della Commissione) viene aggiunto quanto segue:
 - «, modificata da:
 - **32001 D 0187**: Decisione 2001/187/CE della Commissione, del 27 febbraio 2001 (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 81).»
- 8) Al punto 49 (decisione 98/361/CE della Commissione) viene aggiunto il trattino seguente:
 - «— **32001 D 0294**: Decisione 2001/294/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 100 del 11.4.2001, pag. 32).»
- 9) Dopo il punto 62 (decisione 2001/296/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
 - «63. **32001 D 0183**: Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65).»
- 10) Sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 39 (decisione 96/221/CE della Commissione) viene aggiunto quanto segue:
 - «modificata da:
 - **32001 D 0485**: Decisione 2001/485/CE della Commissione, del 15 giugno 2001 (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 64).»